

A seguito ricezione di segnalazioni/esposti di possibile presenza amianto sulla copertura di uno stabile, l'Ufficio richiede, entro 30 giorni, all'avente titolo dell'immobile di presentare al protocollo comunale entro il termine di giorni 30 (trenta) la seguente documentazione:

- copia del Modulo di Autonotifica Regionale NA/1, trasmesso ad ATS;
- Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", sottoscritta da personale qualificato (quale ad esempio tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

Se, decorsi i 30 (giorni) dalla ricezione, non perviene al protocollo la documentazione richiesta, l'Ufficio redige apposita Ordinanza, a firma del Responsabile di Area, con la quale intima alla proprietà/avente titolo di provvedere all'esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto presenti nell'edificio, considerando l'Indice di degrado nella forma più restrittiva (rimozione entro 12 mesi), da effettuarsi entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla notifica della stessa Ordinanza.

Se al termine dei 12 (dodici) mesi assegnati l'intervento prescritto non viene eseguito l'Ufficio ne dà comunicazione al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza (segnalazioni Procura, applicazione sanzioni).

In caso di consegna "Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto" l'Ufficio verifica il risultato dell' "Indice di Degrado (ID)" in base al quale sono previste le seguenti casistiche:

- 1) I.D INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni ;
- 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi ; e conseguentemente monitora l'effettuazione degli interventi nei termini previsti.

In caso di sostituzione del manto di copertura contenente amianto degli edifici è necessario presentare una pratica edilizia CILA (art.6 bis DPR 380/01 e art.19 L.R. n.7/2012)